



Assemblea dei Soci dell' Associazione "Nuova Vita"
26 LUGLIO 2022

Martedì **26 LUGLIO 2022**, alle ore **16:30**, presso IL TEATRINO PARROCCHIALE di Monghidoro, via Matteotti nr 1, si è riunita, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Nuova Vita, regolarmente convocata in **SEDUTA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE**, ai sensi dello statuto vigente

ATTO ESENTE AI SENSI ART 82 D.LGS. 117/2017.

Il Presidente, Rosella Francia, procede all'appello dei Soci:

	Nominativo Socio	Ruolo	Presente	Assente	delega	Nominativo socio delegato
1	SABATINI VILMA	Socio fondatore	X			
2	CAPURSO CARMELA	Socio fondatore		X		
3	DI FABIO NICOLA	Socio fondatore		X	SI	STEFANINI MARIANGELA
4	FRANCIA ROSELLA	Socio fondatore PRESIDENTE	X			
5	MONTI RAFFAELLA	Socio fondatore		X	SI	AMATO ANGELA
6	AMATO ANGELA	Socio fondatore CONSIGLIERE	X			
7	ADIELE UCHE AUGUSTINE	Socio fondatore		X		
8	VENTURI VALERIA	Socio		X	SI	MELCHIOR LUCIO
9	BARBERIS ANTONELLA	Socio		X	SI	SANTACHIARA STEFANO
10	ATZENI ANTONIO	Socio	X			
11	FRANCHINI TIZIANA	Socio	X			
12	MUSOLESI LUCA	Socio		X	SI	PERSIANI PAOLO
13	VALENTINI LUCILLA	socio		X	SI	STEFANINI MARIANGELA
14	POLI GINO	Socio		X		
15	BUSCAROLI GIANNA	Socio		X		
16	VENTURI GIUSEPPE	Socio		X		
17	GABRIELLI ELISABETTA	Socio		X		
18	SANTACHIARA STEFANO	Socio	X			
19	TATTINI RENATO	Socio	X			
20	AMAROLI MARIA PIA	Socio		X		
21	ALPINI PIETRO	Socio	X			
22	MOLFA SAMUELE	Socio		X		
23	SANTACHIARA ARIANNA	Socio		X	SI	FRANCIA ROSELLA
24	SANTORO ALESSANDRO	Socio		X		
25	LIQUINDOLI DANIEL	Socio		X	SI	AMATO ANGELA
26	VOLTA LAURA	Socio	X			

27	VOLTA GIOVANNA	Socio		X	SI	VOLTA LAURA
28	NANNI DANIELA	Socio	X			
29	BRAGAGLIA VALERIA	Socio	X			
30	MELCHIOR LUCIO	Socio CONSIGLIERE	X			
31	MINARINI FRANCO	Socio		X		
32	PUCCI LUCIA	Socio		X	SI	PIETRO ALPINI
33	MAESTRAMI GIOVANNI	Socio		X		
34	BAZIE ODJON VICTOR	Socio		X		
35	NANETTI DANTE	Socio		X		
36	FIESOLI LIVIO	Socio		X		
37	MACCAGNI LUCIA	Socio	X			
38	MARSANI GRAZIELLA	Socio		X	SI	SABATINI VILMA
39	VENTURI MARIO	Socio	X			
40	NALDI STEFANIA	Socio		X	SI	PIETRO ALPINI
41	FRANCIA MARIA LUISA	Socio		X	SI	PERSIANI PAOLO
42	BIGONDI FIORELLA	Socio	X			
43	BENVENUTI GIOVANNA	Socio		X	SI	VOLTA LAURA
44	STEFANINI MARIANGELA	Socio CONSIGLIERE	X			
45	PELI GIULIO	Socio		X	SI	SANTACHIARA STEFANO
46	PERSIANI PAOLO	Socio VICE PRESIDENTE	X			
47	COCON MATTEO	Socio		X		
48	MENICHETTI MARCO	Socio		X	SI	FRANCIA ROSELLA

Preso atto degli assenti e delle apposite deleghe scritte presentate ai sensi del vigente statuto dell'associazione, acquisite in atti, al fine di essere rappresentati in assemblea, poiché l'assemblea risulta validamente costituita, essendo presente il numero legale previsto dall'art.7 dello statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno:

- 1. Presentazione e approvazione dello statuto dell'associazione Nuova Vita - Modifiche e integrazioni ai sensi del D.LGS 117/2017**
- 2. Varie ed eventuali.**

Le funzioni di segretario sono svolte da **Stefanini Mariangela**.

ODG n. 1: PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA VITA MODIFICHE E INTEGRAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 117/2017

Il Presidente informa che per la migrazione di dati e documenti degli enti iscritti nei precedenti registri al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è stato necessario modificare alcuni articoli dello Statuto in base al nuovo Codice del terzo settore, D. Lgs 117/2017. Per questo adempimento abbiamo avuto da Volabo,

Centro Servizi per il Volontariato della città Metropolitana di Bologna, un supporto rilevante in termini di informazioni e consulenze.

Il Presidente illustra i punti dello Statuto che è stato necessario modificare ai fini dell'iscrizione al RUNTS:

Art. 3 Risorse economiche: Al punto 5 le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati non sono più definite "entrate" ma "rimborsi".

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto gestionale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio con proroga fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Art. 5. Procedura di ammissione dei soci: In caso di rigetto della domanda di ammissione, non è più previsto l'obbligo di motivazione del rigetto della domanda di ammissione. L'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

Art. 7 Diritti e doveri dei soci: Si legge che Il minore non ha diritto di voto a eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi. Con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito che è illegittima l'esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. E' stato quindi necessario modificare lo Statuto rimuovendo tale limitazione, perciò il minore deve avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee.

E' previsto il diritto dei soci di prendere visione dei libri sociali dell'Associazione. E' stato necessario specificare le modalità attraverso le quali gli associati possono esercitare in concreto tale diritto, ovvero a quale Organo sociale formulare la richiesta, la forma della richiesta, le tempistiche di evasione della stessa e le modalità di messa a disposizione dei libri sociali (art. 15, III comma, D. Lgs. 117/2017 e Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2018).

Art. 9 l'Assemblea: Nell'articolo nove è stato cancellato il diritto di voto ai soli maggiorenni. Nelle assemblee hanno tutti diritto di voto, anche i minori. L'articolo nove è stato integrato, su nostra richiesta, dalla possibilità di riunioni dell'Assemblea, anche interamente, mediante l'utilizzo di sistemi di audio-video, purché sia consentito di verificare l'identità dell'associato che interviene e vota, e il suo diritto di intervento alla discussione.

Art. 10 Convocazione: l'articolo 10 è stato integrato : Nel caso di riunione svolta con sistemi audio-visivi a distanza, le modalità telematiche che devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere a loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 11 Quorum costitutivi: Se non si raggiunge il quorum costitutivo in prima convocazione, **tra la prima e la seconda convocazione delle Assemblee devono decorrere almeno 24 ore (art. 2369 del Codice Civile).** Non possono avere luogo nello stesso giorno della prima.

Art. 12 Quorum deliberativi: è prevista la possibilità di una terza convocazione priva di quorum costitutivo per l'Assemblea che delibera modifiche statutarie. **Questa previsione non è corretta.**

Con nota n. 6214 del 9/7/2020 il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito posto dal Servizio politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento, **ha chiarito che deve essere sempre previsto il quorum costitutivo per l'Assemblea che delibera modifiche statutarie.** La soluzione opposta infatti *"non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti. E se un'Assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto. Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire un indice dell'impossibilità di funzionamento dell'Associazione a fronte della quale il giudice potrebbe essere chiamato ad accertare l'eventuale concretizzarsi di una causa di estinzione della stessa. E' necessario eliminare tale previsione o, quantomeno, prevedere un quorum costitutivo adeguato a garantire il rispetto dei principi di democraticità e di partecipazione degli associati".*

Per ovviare tale richiesta, è necessario eliminare, come suggerito, tale previsione (scelta consigliata).

In alternativa, si può prevedere la terza convocazione, ma con maggioranze rafforzate: "Per modificare lo statuto in terza convocazione occorre la presenza, in tre quarti dei presenti".

Abbiamo scelto che per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; In seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, escludendo una terza convocazione come suggerito dal Ministero del Lavoro.

Art. 13 Competenze: Al punto "L'Assemblea straordinaria delibera" vengono apportate le seguenti modifiche:

-Comma 1 Sulle modifiche dello statuto sociale **la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;**

-Comma 2 Sullo scioglimento dell'Associazione, **la nomina dei liquidatori e l'individuazione dell'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo.**

Art. 14 Il Consiglio Direttivo: Per quanto riguarda le riunioni a distanza le stesse cose previste per l'Assemblea dei soci, vanno inserite anche per le riunioni del Consiglio direttivo: **" Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti ".**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico nel caso in cui non vi sia una lista dei primi dei non eletti, i membri del Consiglio rimasto in carica entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, convocano l'Assemblea degli associati che provvede alla elezione del membro mancante.

Art. 20 Scioglimento: in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, **è stato integrato con la frase...e salva destinazione imposta dalla legge,** ad altro settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dai soci che delibera lo scioglimento.

Art. 22 Rinvio: Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, **al Codice del Terzo Settore,** e alle altre norme di legge. Terminata l'esposizione il Presidente chiede se qualcuno ha domande, richieste, proposte sul contenuto dello statuto.

Non essendoci altri interventi, il Presidente mette ai voti l'approvazione dello Statuto, con la seguente votazione, palesemente espressa:

-presenti n. 33 di cui n. 16 per delega

-votanti n. 33 di cui n. 16 per delega

-favorevoli n. 33

-contrari n.

-astenuti n.

L'ASSEMBLEA APPROVA LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA VITA.

ODG n. 2 : VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo ed ultimo punto

Il presidente informa l'Assemblea che, tramite il parroco di Monghidoro don Fabrizio Peli, si sono concluse le trattative con la Curia di Bologna, che creano la disponibilità dei locali della ex "petroniana" in via Carducci 8 Monghidoro per il trasferimento della sede. I locali verrebbero messi a disposizione in comodato d'uso gratuito, che, come abbiamo visto in un recente sopralluogo, sarebbero idonei per trasferire la sede avendo la possibilità di utilizzarli come ufficio, centro di ascolto e distribuzione alimenti e vestiario in un'unica struttura. Durata del contratto cinque anni non tacitamente rinnovabile ma con accordo fra le parti.

Il presidente ricorda che la Curia di Bologna ha messo a disposizione un contributo a fondo perduto di diecimila euro per la ristrutturazione dei locali a fronte di un preventivo di diciottomila euro. I lavori che si riterrebbero necessari per i rimanenti ottomila euro sarebbero a carico di Nuova Vita.

Dopo aver dibattuto sul problema delle spese delle utenze che andrebbero ad aggiungersi a quelle già esistenti, i soci FRANCHINI TIZIANA E MACCAGNI LUCIA espongono il loro disaccordo motivando il timore di non riuscire a far fronte a maggiori spese.

Il presidente ricorda la necessità di una sede legale per poter svolgere al meglio il servizio di volontariato per il bene della comunità e per i volontari che vi operano. Gli altri soci accolgono favorevolmente questa opportunità, e sono d'accordo sulla necessità di impegnarci tutti, per assicurare maggiori entrate economiche.

*Dopo aver dibattuto e ascoltato i vari soci, il presidente **propone la delibera per il trasferimento della sede dal comune di Monterenzio al comune di Monghidoro***
La votazione dà il seguente esito:

Favorevoli : 15 in presenza e 16 per delega

Astenuti : 2

Il presidente fa presente che abbiamo l'opportunità di modificare, nell'art.1 dello Statuto, il comune della sede contemporaneamente alle modifiche richieste per il trasferimento al RUNTS

L'assemblea termina alle ore 17.40

Il Segretario

Mariangela Stefanini

Mariangela Stefanini

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 28/07/2022 Serie 3 al N. 2106

pagato €

(Euro



Il Presidente

Rosella Francia

Rosella Francia

ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Patrizia Barba)

STATUTO

Dell'organizzazione di volontariato

"ASSOCIAZIONE NUOVA VITA – ODV"

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: **"Associazione Nuova Vita ODV"**, con sede legale nel Comune di Monghidoro (BO), operante senza fini di lucro in seguito anche Associazione.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione si ispira a due criteri inscindibili: Il bene e l'amore. Cioè essa opera con iniziative, azioni e comportamenti ponendo sempre l'attenzione necessaria al soddisfacimento dei bisogni di terzi, nella totale assenza di compiacimento e di "buonismo", ma con un senso di dignità e gioia alla vita. L'Associazione deve essere nutrice di ciò che c'è di meglio nell'Essere Umano, escludendo a priori odio e pregiudizi legati alla diversità di costumi, di cultura, di patrimonio, di abitudini ecc. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. 3/7/2017 n.117 e smi

- b) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e smi;
- c) Promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:
- 1- Realizzare la condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale, assicurando forme di assistenza a chi si trova in stato di disagio anche attraverso la gestione di strutture e di servizi adeguati come il Banco Alimentare e/o vestiario.
 - 2- Allestire Centri di Ascolto nei quali i Volontari dell'Associazione si fanno portavoce dei disagi e delle problematiche delle persone in difficoltà al fine di individuare interventi appropriati a loro sostegno.
 - 3- Partecipare anche ad iniziative e progetti di solidarietà e di utilità sociale, realizzati sia in Italia che all'estero, comprese attività di beneficenza, finalizzate alla realizzazione di attività utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

1. Quote e contributi degli associati;
2. Eredità, donazioni e legati;
3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. Rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. N. 117/2017 e smi.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività

prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto gestionale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto.

Eventuali e eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al Comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. 3/7/2017 n.117 e smi

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 60 giorni ed è annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica, ha il diritto di chiedere all'Assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso da persona fisica, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- Per decesso;
- Per recesso;
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi tre mesi dal sollecito;
- Per esclusione;
- In caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82 commi 3 e 5 del D. Lgs. 3/7/2017 n.117 e smi



- In caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci, che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; Nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82 commi 3 e 5 del D. Lgs. 3/7/2017 n.117 e smi

- Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- Essere informati sull'attività associativa
- Esaminare i libri sociali. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti a:

- Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- Essere in regola con il versamento della quota associativa;
- Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- Contribuire, nel limite delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – L'Assemblea

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. 3/7/2017 n.117 e smi

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi, anche interamente, mediante l'utilizzo di sistemi di audio-video, purché sia consentito di verificare l'identità dell'associato che interviene e vota, e il suo diritto di intervento alla discussione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati ed iscritti da almeno 1 (un) mese nel libro dei soci.

Art. 10 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e possibilmente pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché, nel caso di riunione svolta con sistemi audio-video, il mezzo telematico utilizzato, ed è diffuso almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto gestionale ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. 3/7/2017 n.117 e smi

del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'Assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche (sistemi audio-video) che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, queste ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti, in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82 commi 3 e 5 del D. Lgs. 3/7/2017 e smi

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la riezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea **straordinaria** delibera:

- Sulle modifiche dello Statuto sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e l'individuazione dell'Ente del Terzo Settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 13 (tredici) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti:

- Apposite commissioni per lo studio e l'istruttoria di questioni di particolare rilevanza e complessità sulle quali il Consiglio direttivo è chiamato a deliberare e prendere decisioni.
- Una direzione esecutiva composta da Presidente e Vice Presidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri Consiglieri alla quale delegare le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo/primi tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati da convocarsi entro i successivi 30 giorni dalla sostituzione. In alternativa, laddove non si disponga della lista dei primi dei non eletti, i membri del Consiglio rimasti in carica, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, convocano l'Assemblea degli associati che provvede alla elezione del membro mancante. Il membro o i membri così sostituiti restano in carica sino alla originaria scadenza del mandato.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo vengano a mancare, l'organo decade, e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio entro 30 giorni dalla decadenza.



Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- Nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario;
- Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predispone il bilancio o il rendiconto;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio direttivo è di regola convocato ogni 3 (tre) mesi e/o qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art 82, commi 3 e 5 del D. Lgs 3/7/2017 n.117 e smi

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; In casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 Organo di controllo (FACOLTATIVO)

L'Organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni, ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs: 3/7/2017 n.117 e smi

L'Organo di controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- Il libro degli associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vi sono

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82 commi 3 e 5 del D. Lgs 3/7/2017 n.117 e smi

- trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- Libro volontari;

Art. 20 – Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento.

Art. 21 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'Assemblea, è nominato di comune accordo direttamente tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 giorni, da un Centro di conciliazione indipendente. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti. In mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs 3/7/2017 n.117 e smi

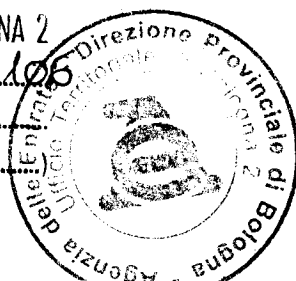
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 28/07/2022 Serie 3 al N. 2105

pagato €

(Euro)

ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Patrizia Barba)



Handwritten signature: Rosella F...